



CUTIA

Comune di POGGIOFIORITO

Provincia di Chieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del

17/07/2019

N. 23

Oggetto: SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI POGGIOFIORITO. APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20 DEL D.L. 179/2012 CONVERTITO DALLA L. N. 221/2012 E ART. 192 DEL D. LGS. N. 50/2016 ED AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' "ECO.LAN.SPA".

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 20,05 nella solita sala delle riunioni previo espletamento delle formalità prescritte nel vigente T.U. 18/08/2000, n. 267 è stato per oggi convocato questo Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

- 1 D'ALESSANDRO Remo Sindaco
- 2 CICCONETTI Michele
- 3 CICCONETTI Cesare
- 4 ROSICA Alessio
- 5 CARAFONE Fiorenzo
- 6 ROSICA Roberto
- 7 SMIGLIANI Gianmarco
- 8 BALLERINI Giandomenico
- 9 DI GIROLAMO Gianpaolo
- 10 DI MUNNO Alessandro
- 11 D'ALOISIO Tiziana

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
	X

Presenti	9
Assenti	2

Consiglieri Assegnati 10 più il Sindaco

Consiglieri in carica 11

Sono presenti gli assessori esterni: Civitarese Federica e Coccione Raffaella

Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Mariella Colaiezzi

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dott. Remo D'Alessandro nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U.E.L.18/08/2000,n.267;

Premesso che sono stati richiesti sulla proposta della presente deliberazione i pareri, ai sensi dell'art.49 del T.U. sopra citata e che risultano essere FAVOREVOLI – e che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. attribuisce ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti urbani assimilati con particolare riferimento alle modalità del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento, sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202 dello stesso Decreto n. 152/2006;

EVIDENZIATO che attualmente il servizio di igiene urbana del Comune di Poggiofiorito è svolto dalla società "Rieco Spa", con sede in Pescara, aggiudicataria del relativo appalto dalla società partecipata "ECO.LAN. S.p.A.", con sede in Lanciano, e che il relativo affidamento andrà a scadere il 20/07/2019;

RICORDATO che questo Comune, con una partecipazione del 0,64%, è socio della ECO.LAN. S.p.A., con sede legale in Lanciano (CH), Via Arco Della Posta n.1, Codice fiscale e Partita IVA 01537100693, REA Numero CH – 140427, società per azioni a totale capitale pubblico (€ 3.028.710,000), costituita, in data 28/12/2011, da 53 Comuni (oggi 59), divenuta operativa dal 23/03/2011, a seguito della trasformazione del "Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Lanciano e che la predetta società ha, nell'ambito delle attività ricomprese nell'oggetto sociale, la gestione dei rifiuti nel territorio dei Comuni soci, comprendente tutte le attività e le fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

VISTO che:

- in sede di ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dalle pubbliche amministrazioni, disposta dall'art. 24 del predetto D. Lgs. n. 175/2016 e s. m., ed effettuata con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 29/09/2017, all'esito della ricognizione effettuata, è stata verificata la sussistenza delle condizioni per il mantenimento della partecipazione in "ECO.LAN S.p.a.";

- in sede di ricognizione annuale ex art. 20, comma 1, del citato D. Lgs. n. 175/2016, effettuata con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 18/12/2018, all'esito dell'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni, dirette o indirette, detta partecipata ECO.LAN. S.P.A. è stata mantenuta senza interventi;

DATO ATTO che il Comune di Poggiofiorito ha assunto le seguenti decisioni in merito all'affidamento del servizio integrato di igiene urbana, per il periodo successivo alla scadenza dell'affidamento del relativo appalto alla "Rieco Spa" come sopra ricordato, coerenti con il quadro normativo vigente in materia nonché idonee a conseguire un servizio che sia efficace, efficiente ed economico e che consenta il raggiungimento degli obiettivi di legge:

-con deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 05/06/2019, esecutiva, considerato che:

- attualmente, le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica offerte dal contesto normativo comunitario (e anche nazionale) sono indifferentemente:

- 1) appalti e concessioni, mediante il mercato, ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario;
- 2) partenariato pubblico – privato, ossia per mezzo di una società mista e quindi con una gara a doppio oggetto per la scelta del socio e per la gestione del servizio;
- 3) affidamento diretto, *in house*, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo;

- la scelta del modello di organizzazione e affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica come appunto il servizio di igiene urbana comunale, deve essere eseguita sulla base di apposita relazione ex art. 34 comma 20 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, che prevede: "*Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*";

- il Comune di Poggiofiorito ha la possibilità di valutare anche l'affidamento "*in house providing*", ai sensi dell'art. 5 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 175/2016, in favore della società ECO.LAN. SpA, in quanto ricorrono i seguenti presupposti preliminari:

- in data 28/12/2010, a seguito della trasformazione del Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Lanciano, è stata costituita la società ECO.LAN Spa, divenuta operativa dal 23/03/2011, società a totale capitale pubblico, partecipata da n. 53 Comuni della Provincia di Chieti, e di cui anche il Comune di Poggiofiorito è azionista, con una partecipazione azionaria di n. 19.200,00 azioni del valore nominale di € 1,00 cadauna, corrispondenti al 0,64% del capitale sociale;
- lo Statuto della ECO.LAN. Spa, all'art. 2 prevede, nell'ambito della definizione delle attività ricomprese nell'oggetto sociale, la "*gestione dei rifiuti*";
- ECO.LAN Spa potrebbe presentare le caratteristiche soggettive per l'in "*house providing*" in coerenza con i principi di derivazione comunitaria in materia, ipotesi rimessa all'analisi del gruppo di lavoro che redigerà la citata relazione ex art. 34 comma 20 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221;
- La ECO.LAN Spa ha effettuato una profonda riorganizzazione aziendale tesa alla gestione dei servizi di igiene urbana per tutti i Comuni soci nonché alla realizzazione dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti urbani in linea con i dettami della vigente pianificazione di settore;
- la ECO.LAN Spa ha conseguito i risultati attesi nei comprensori comunali in cui gestisce direttamente il servizio di igiene urbana con la modalità di raccolta "*Porta a Porta*", sia in termini di valori di raccolta differenziata raggiunti (>70%), sia in termini di organizzazione della commessa in sintonia ed armonia **con i pubblici uffici competenti;**

sono state assunte le seguenti determinazioni:

1. di richiedere alla società ECO.LAN Spa di rimettere a questo Ente una proposta progettuale tecnica ed economica relativa al nuovo servizio di igiene urbana con le modalità di raccolta "*Porta a Porta*" e servizi annessi e complementari, quali -a titolo esemplificativo e non esaustivo- il trasporto e tutti gli smaltimenti, lo spazzamento e il lavaggio delle strade, la raccolta del verde, dei rifiuti urbani pericolosi, degli ingombranti e dei rifiuti abbandonati, la derattizzazione e la disinfestazione del territorio comunale, per la valutazione della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo e nazionale per l'affidamento in house e per dimostrare la congruità economica dell'offerta del soggetto *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, nonché i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, condizioni e ragioni che devono sussistere per il mancato ricorso al mercato;
2. di stabilire che tutti i costi per la predisposizione del progetto e della proposta sono a carico della società ECOLAN;
3. di riservarsi ogni decisione riguardante l'eventuale affidamento alla luce dei risultati di verifica del progetto e dei costi relativi al servizio e fermo restando che qualsiasi determinazione da assumere in ordine all'affidamento del servizio di che trattasi restano condizionate e non dovranno compromettere l'avvio dell'esercizio delle funzioni da parte dell'Autorità Regionale per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani, denominata AGIR, introdotta con L.R. 21/10/2013 n. 36, la quale ha previsto che il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sia organizzato in un Ambito Territoriale Ottimale unico regionale, denominato "*ATO Abruzzo*";
4. di istituire un **gruppo di lavoro** per la redazione della relazione ex art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, che contenga anche le valutazioni motivazionali di cui all'art. 192 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che possa supportare il Consiglio Comunale nella scelta da adottare per determinare le modalità di gestione ed affidamento del servizio di igiene urbana, composto come segue:
 - Segretario comunale;
 - Responsabile dell'Area Tecnica;
 - Responsabile dell'Area Finanze e Contabilità;

5. di dare atto che la partecipazione al citato gruppo di lavoro non dà diritto ad alcun compenso aggiuntivo e che pertanto la costituzione del gruppo di lavoro non ha nessun costo aggiuntivo rispetto al bilancio dell'ente;

DATO ATTO che la società di che trattasi, su richiesta dell'Ente avanzata con nota prot. n. 1776 del 06/06/2019, con nota 8721/U dell'11/07/2019, acquisita al protocollo comunale al n. 2157 del 12/07/2019 ha rimesso al Comune di Poggiofiorito la predetta proposta progettuale e documenti allegati;

DATO ATTO che l'art. 34 del D.L. 18/10/2012 n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla L. 17/12/2012 n. 221, al comma 20, prevede che: "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste";

CONSIDERATO che, per quanto riguarda specificatamente il servizio di igiene urbana o di igiene ambientale che ci occupa, la cui nozione è desumibile dall'art. 183, c. 1, lett. d) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» (c.d. Codice dell'ambiente), come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura, è del tutto consolidato l'orientamento che considera il servizio in questione in termini di servizio pubblico locale e, nello specifico, quale servizio a rilevanza economica, tenuto conto della struttura dello stesso, delle concrete modalità del suo espletamento, dei suoi specifici connotati economico-organizzativi e, soprattutto, della disciplina normativa a esso applicabile;

VISTO CHE:

- l'art. 200 del D. Lgs. n. 152/2006 stabilisce che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), delimitati dal piano regionale di gestione dei rifiuti;
- l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti a livello di ATO trova la propria regolamentazione nel combinato disposto di cui all'art.34, commi 20-26, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, e all'art.3 bis del D.L. n. 138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011;
- la Regione Abruzzo, con L.R. 21/10/2013 n. 36, ha previsto che il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sia organizzato in un Ambito Territoriale Ottimale unico regionale, denominato "ATO Abruzzo", con l'istituzione di un'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani, denominata AGIR, ente rappresentativo di tutti i Comuni dell'ATO Abruzzo, a cui gli stessi partecipano obbligatoriamente;
- ad oggi, non è stata ancora avviata l'organizzazione del servizio di che trattasi da parte dell'AGIR;

DATO ATTO che, pur essendo l'autorità d'ambito titolare delle funzioni nella materia dei rifiuti e nell'affidamento della gestione del ciclo integrato, i Comuni, nelle more dell'operatività del nuovo regime organizzativo di gestione, conservano la competenza in materia e, quindi, la legittimazione ad affidare il servizio in conformità alla disciplina nazionale e comunitaria di settore, come sancito dall'art.198, comma 1 secondo periodo, del D.Lgs n. 152/2006 (Competenze dei Comuni);

TENUTO CONTO che la suddetta interpretazione trova, altresì conferma sia nei pareri espressi dalla Corte dei Conti, laddove i giudici contabili, chiamati a pronunciarsi in materia, hanno più volte sottolineato come nelle more dell'istituzione degli ATO permane in capo ai comuni la potestà di gestione dei servizi di igiene ambientale (Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, 17/1/2014 n. 20. In termini AGCM, Parere AS 696 del 1 giugno 2010), sia nella giurisprudenza amministrativa (Tar Toscana, sez. I, del 3 giugno 2014 n. 991; in termini Tar Campania, sez. I, del 2 dicembre 2014 n. 6303), dando atto che, comunque, gli atti di affidamento devono essere formulati in modo da non compromettere l'avvio del nuovo sistema;

VISTO che, stante le vigenti normative in materia, come già sopra riportato, per l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica può farsi ricorso ad una delle seguenti modalità:

- 1) appalti e concessioni, mediante ricorso al mercato, ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario;
- 2) partenariato pubblico – privato, per mezzo di una società mista e quindi con una gara a doppio oggetto per la scelta del socio e per la gestione del servizio;
- 3) affidamento diretto, *in house*, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente affidante, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo;

VISTO, in particolare, che l'affidamento *in house* è una modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per mezzo della quale la pubblica amministrazione acquisisce gli stessi attingendo all'interno della propria compagine organizzativa, "autoproducendoli" mediante strumenti propri (*in house*) senza ricorrere a terzi tramite gara e, dunque, al mercato (*outsourcing*). E' pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che l'organismo "in house" di un'amministrazione pubblica corrisponda alla figura che, seppur soggettivamente distinta, presenta caratteristiche tali da poterla qualificare come derivazione o "longa manus" di

quest'ultima, ossia come figura incaricata di una gestione in qualche modo riconducibile allo stesso ente affidante o a sue articolazioni, secondo un modello di organizzazione meramente interno, qualificabile in termini di delegazione interorganica (Cons. Stato Ad. Plenaria 03/03/2008). L'autoproduzione, escludendo la concorrenza per il mercato e un rapporto contrattuale in senso stretto tra due soggetti distinti, giustifica la sottrazione di tale affidamento alle regole dell'evidenza pubblica senza che ciò comporti una violazione dei principi del Trattato;

TENUTO CONTO che l'ordinamento europeo e nazionale ammettono l'affidamento di servizi ad organismo "in house" solo a condizione che:

- la società sia interamente partecipata da capitale totalmente pubblico;
- sussista il c.d. controllo analogo, anche congiunto, dell'amministrazione affidante;
- l'attività svolta dalla società sia rivolta in via prevalente in favore degli enti soci che la controllano;

VISTI, in particolare, il D.Legislativo 18/04/2016 n. 50, di "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i. ed il D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e s.m.i.;

CONSIDERATO che, a mente dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016, *"ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche"*;

VISTA la delibera dell'ANAC n. 235 del 15 febbraio 2017, di approvazione delle "Linee guida n. 7 per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016", come aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20/09/2017, e dato atto che il predetto obbligo di iscrizione è operativo sul portale dell'ANAC dal 15 Gennaio c.a.;

TENUTO CONTO che la presentazione dell'istanza di iscrizione presso il citato elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016, risulta essere un requisito preliminare e vincolante per affidamenti diretti in favore di organismi in house ed ai sensi del punto 3.1 delle predette linee guida ANAC n. 7, sono legittimati a presentare le suddette istanze di iscrizione le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 5 del Codice e dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016, intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi in house in forza di un controllo analogo diretto, invertito, a cascata o orizzontale sugli stessi;

PRECISATO, altresì, che in data 20.3.2018, il RASA del Comune socio Fossacesia ha presentato domanda di iscrizione all'Elenco presso l'ANAC di cui all'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016, prot. ANAC n. 25383;

VISTA la Relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012, redatta dal Gruppo di Lavoro istituito con deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 05/06/2019, all'esito dello svolgimento dei compiti assegnati;

RITENUTO che la predetta Relazione dimostra che l'affidamento *in house* del servizio di igiene urbana del Comune di Poggiofiorito ad ECO.LAN. S.p.A. risulta soluzione:

- pienamente conforme alla disciplina europea e nazionale, con particolare riferimento ai presupposti indicati dall'ordinamento europeo e oggi codificati dagli art. 16 del D. Lgs. 175/2016 e 5 del D. Lgs. 50/2016;
- adeguata sotto il profilo dell'efficacia rispetto alle finalità di interesse generale dell'Ente;
- adeguata sotto il profilo dell'efficienza ed economicità nell'erogazione del servizio, nell'interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- adeguata sotto il profilo della qualità del servizio;

DATO ATTO, altresì, che la predetta Relazione contiene una valutazione di tipo concreto, riscontrabile, controllabile, intellegibile sui profili della convenienza della gestione prescelta, recando motivazioni adeguate circa la congruità economica della soluzione, il mancato ricorso al mercato e i benefici per la collettività, anche con

riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità, di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

RITENUTO, per tali ragioni, di approvare la proposta tecnica della "ECO.LAN. S.p.A." e fare propri gli esiti della verifica contenuti nella Relazione esaminata;

VISTI i seguenti documenti :

- Relazione del Gruppo di lavoro e relativi allegati;
- Proposta Tecnica;
- Capitolato d'oneri;
- Disciplinare prestazionale;
- D.U.V.R.I. (documento di valutazione dei rischi interferenziali);

DATO ATTO della competenza del Consiglio comunale in merito all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) – Organizzazione dei pubblici servizi;

VISTO il D. Lgs. n. 153/2006;

VISTO il D.L. n. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 175/2016;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

Con votazione unanime favorevole, consiglieri presenti e votanti 9

DELIBERA

- 1) per quanto esposto nella premessa del presente atto, costituente la sua motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i., di approvare la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento *in house* del servizio di igiene urbana comunale in favore della società partecipata "ECO.LAN S.p.a.", con sede legale in Lanciano, Via Arco della Posta n. 1, ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012, e delle ragioni del mancato ricorso al mercato, ex art. 192, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 2) di dare atto che l'approvata relazione dovrà essere pubblicata sul sito internet del Comune di Poggiofiorito, come disposto dal più volte citato comma 20 dell'art. 34 del D.L. n. 179/2012;
- 3) di approvare, quindi, la proposta tecnica presentata dalla società "ECO.LAN. S.p.a.", con nota 8721 dell' 11/07/2019, acquisita al protocollo comunale n. 2157 in data 12/07/2019, allegata all'approvata relazione sub 1), recante la specifica dell'organizzazione del servizio di igiene urbana del Comune di Poggiofiorito, per la durata indicata al seguente punto 6), ed il relativo onere economico-finanziario, pari ad annui € 89.353,64, oltre IVA al 10%, per un totale complessivo annuo di € **98.289,00**, (novantottomiladuecentottantanove euro) ,nonché il Capitolato d'oneri, il Disciplinare prestazionale degli elementi tecnici di esecuzione del servizio tecnico e il DUVRI;
- 4) di dare atto che l'approvata relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 174/2012, evidenzia la sussistenza dei requisiti di legge previsti per l'affidamento *in house* del servizio di igiene urbana del Comune di Poggiofiorito, alle condizioni di cui all'approvata proposta tecnica di "ECO.LAN S.p.a." e le ragioni del mancato ricorso al mercato, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e che la stessa contiene una valutazione di tipo concreto, riscontrabile, controllabile, intellegibile sui profili della convenienza, anche non solo economica, della gestione prescelta, recando motivazioni adeguate circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano;
- 5) di dare atto, pertanto, che sono esplicitate le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche ex art. 192 del D.Lgs. 50/2016;
- 6) di affidare, quindi, alla società partecipata "ECO.LAN. S.p.a.", in house, sussistendone tutte le condizioni e le motivazioni di legge, il servizio di igiene urbana del Comune di Poggiofiorito, dal 21/07/2019 e sino al 20/07/2029, giusta l'urgenza di avviarne l'esecuzione anche anteriormente alla sottoscrizione del relativo contratto (per scadenza in data 20/07/2019 del vigente affidamento), alle condizioni tecniche di

svolgimento del servizio ed economiche offerte dalla società suddetta, con la proposta presentata con nota prot. n. 8721/U dell' 11/07/2019, acquisita al protocollo comunale n. 2157 in data 12/07/2019, allegata al presente atto, insieme all'approvata relazione ex art. 34, ed agli approvati capitolato d'oneri, disciplinare tecnico e D.U.V.R.I., ed al richiesto corrispettivo complessivo annuo di € 89.353,64, oltre IVA al 10%, per un totale complessivo annuo di € **98.289,00**, (novantottomiladuecentottantanove euro);

- 7) di dare atto che, nel rispetto di quanto stabilito dalla più volte menzionata delibera dell'Anac n. 235 del 15 febbraio 2017, di approvazione delle "Linee guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016" (segnatamente il punto 9.3), come aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20/09/2017, in data 20.3.2018, il RASA del Comune di Fossacesia, ha presentato domanda di iscrizione all'Elenco presso l'ANAC di cui all'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016, prot. ANAC n. 25383, ai sensi del punto 4.3 delle stesse Linee guida e che la stessa è in istruttoria;
- 8) di dare atto, altresì, che ai sensi dell'ultimo periodo del primo comma del più volte citato art. 192 del D. lgs. n. 50/2016 e del primo periodo del punto 9.2 delle Linee Guida n. 7 ANAC, *mutatis mutandis* la data di decorrenza ivi indicata, l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione è presupposto legittimante l'affidamento *in house*, sotto la responsabilità degli enti aggiudicatori, quindi, del presente affidamento, sotto la propria;
- 9) di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica l'adozione degli atti necessari, inerenti e conseguenti il presente, sino alla sottoscrizione del relativo contratto di servizio, assicurando che lo stesso sia rispettoso della normativa in materia di A.T.O. per la gestione dei rifiuti urbani, nel caso di attivazione della gestione di detto servizio da parte del suddetto A.T.O.;
- 10) di dare atto che la spesa complessiva annua di € **98.289,00**, necessaria per lo svolgimento del servizio di che trattasi, è stanziata sul pertinente capitolo dei bilanci interessati dal presente affidamento, dal 2019, dando atto altresì che restano invariati gli importi ai fini del Piano T.A.R.I. già approvato per l'esercizio 2019;

Successivamente, il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione unanime favorevole consiglieri presenti e votanti 9,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000e s.mi..

Ultimata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente scioglie la seduta alle ore 20,45

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
"FAVOREVOLE"
POGGIOFIORITO, li 17/07/2019

IL RESPONSABILE
(F.to Dott. Remo D'Alessandro)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
"FAVOREVOLE"

POGGIOFIORITO, li 17/07/2019

IL RESPONSABILE
(F.to Dott.ssa Tonia Buzzelli)

Del che si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
(F.to Dott. Remo D'Alessandro)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Mariella Colaiezzi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 419
Su analoga certificazione del Responsabile certifico che la presente deliberazione è stata affissa
all'Albo Pretorio il 18 LUG. 2019
e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi ai sensi del 1° comma dell'art.124 del T.U.E.L. 18.8.2000 N.267.
Poggiofiorito, li 18 LUG. 2019

IL SEGRETARIO
(F.to Dott.ssa Mariella Colaiezzi)

COMUNE DI POGGIOFIORITO
PROVINCIA DI CHIETI

Divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge il 17/07/2019

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile(art. 134- comma 4)

Poggiofiorito, li 18 LUG. 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Mariella Colaiezzi)

Per copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera per uso amm.vo.

Addi 18 LUG. 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)

